

Sentenza: 15/6/2011, n.189

Materia: pubblico impiego

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 97, 117 secondo comma lettere l) e o) Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge Regione Basilicata 30 dicembre 2010 n.31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 150/2009. Modifica art.73 l.r. 42/2000....) articolo 2 comma 10 e articolo 5 e legge Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n.33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011) articolo 36

Esito: illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove, con riferimento agli articoli 97 e 117 secondo comma lett. l) Cost., questione di legittimità dell'articolo 2 comma 10 della l.r. 31/2010.

Tale disposizione autorizza il Consiglio e la Giunta regionale a coprire i posti vacanti di dirigente attraverso il conferimento dell'incarico temporaneo a funzionari apicali del comparto, purché in possesso di laurea e di esperienza quinquennale e sempre che sia stato inutilmente esperito il tentativo di copertura mediante il ricorso a dirigenti esterni all'amministrazione.

Secondo il governo la disposizione, che non prevede alcun limite alla durata dell'incarico dirigenziale, al numero dei conferimenti degli stessi incarichi, né alcun tipo di procedura selettiva, contrasta con i principi di ragionevolezza imparzialità e buon andamento della p.a. di cui all'articolo 97 Cost. nonché con la disposizione di cui all'articolo 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001 che limita la possibilità di conferimenti di incarichi dirigenziali temporanei nella percentuale massima del 10 e 8 per cento della dotazione organica dei dirigenti, rispettivamente di prima e seconda fascia, con conseguente violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117 secondo comma lettera l) Cost..

In secondo luogo il governo impugna l'articolo 5 della stessa l.r. 31/2010 che dispone, a fini contributivi, l'equiparazione al lavoro subordinato del servizio prestato in via precaria, antecedentemente all'immissione nei ruoli della regione, del personale dei gruppi consiliari e delle segreterie particolari degli amministratori regionali, al fine di incrementare il trattamento pensionistico di tale personale. Secondo il ricorrente tale disposizione sarebbe lesiva della

competenza statale in materia di previdenza sociale di cui all'articolo 117 comma secondo lettera o) Cost..

Con successivo ricorso il governo impugna l'articolo 36 della l.r. 33/2010 che, in modifica del citato articolo 2 della l.r.31/2010, ne estende l'applicazione agli enti ed alle aziende dipendenti dalla regione.

Secondo il rimettente tale norma, introducendo un ulteriore illegittimo ampliamento ad una disposizione già di per sé eccezionale, darebbe luogo alla violazione dell'articolo 97 Cost. nonché, estendendo gli effetti dell'articolo 2 comma 10, si porrebbe, analogamente a quest'ultima disposizione, in contrasto con l'articolo 117 secondo comma lettera l) Cost..

Le Regione Basilicata non si costituisce in giudizio.

La Corte Costituzionale, riuniti per connessione i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni regionali impugnate.

Per quanto concerne l'articolo 31 comma 5 della l.r. 31/2010, la Corte giudica fondata la questione con riferimento ai principi di ragionevolezza e buon andamento della p.a. di cui all'articolo 97 Cost..

Nel richiamare la propria giurisprudenza in materia, la Consulta riafferma la necessità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 Cost, di consentire l'attribuzione degli incarichi dirigenziali temporanei al personale interno esclusivamente in presenza di precisi vincoli e condizioni quali, in particolare, l'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, la verifica dell'attività svolta dal dipendente, la fissazione della proporzione tra dirigenti selezionati con concorso per titoli ed esami e dirigenti incaricati.

Nel caso di specie la norma regionale, argomenta la Corte, non dispone alcun limite percentuale per il conferimento, seppure in via temporanea, di tali incarichi, e consente che il personale dipendente della regione, anche privo della necessaria attitudine professionale, possa acquisire le funzioni e la qualifica dirigenziale, senza aver superato alcuna forma di selezione che lo qualifichi allo svolgimento di tali funzioni.

Resta assorbita la questione sollevata con riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera l) Cost., in relazione alla violazione articolo 19 del d.lgs. 165/2001.

Alla medesima decisione la Corte giunge a proposito all'articolo 36 della l.r. 33/2010 che presenta i medesimi profili d'illegittimità dell'articolo 2 comma 5 rispetto al quale possiede carattere accessorio.

Per quanto concerne l'articolo 5 della l.r. 31/2010, la Corte ritiene che la disposizione, che equipara a lavoro subordinato il servizio prestato dal personale assunto per chiamata fiduciaria nei gruppi consiliari e nelle segreterie degli assessori, incide in modo chiaro nella materia previdenza sociale di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117 secondo comma lettera o) Cost..